

N. 646/2019 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composto dai seguenti

Sigg. Magistrati:

Dott. Guido Santoro	Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni	Consigliere Relatore
Dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere

SENT. N.	
DEP. MINUTA	
N. / 20	RG
DEPOSITATA IL	
R.	CRON.
N.	REP.
OGGETTO	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA ex art. 281 sexies cpc**

nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 28.2.2019

DA

A .. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv.

calce all'atto di citazione d'appello

Appellante

CONTRO

DI

TEMPORIN

.. con gli avv.ti MICHELA  
e MARCO DE CRISTOFARO



), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Padova, via Santa Lucia n. 4, per mandati rilasciati su foglio separato e notificate congiuntamente all'atto di opposizione

Appellati

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) - appello avverso la sentenza n. 202/2019 del 29/01/2019 del Tribunale di Padova,

causa decisa all'udienza del 31/10/2019, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

#### CONCLUSIONI

Per l'appellante:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 202/2019, ed in accoglimento del presente gravame, così decidere

a) preliminarmente sospendere la efficacia esecutiva e/o la esecuzione della sentenza impugnata,

b) nel merito, accogliere il presente atto di appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata per tutto quanto argomentato, censurato e richiesto nella narrativa che precede e di conseguenza, rigettare l'eccezione avversaria di nullità delle clausole delle fideiussioni contenenti la deroga al rispetto dei termini di cui all'art 1957 c.c. , e quindi nel ritenere valide dette clausole, dichiarare la ammissibilità dell'azione monitoria proposta dalla Banca nei confronti dei fideiussori

in quanto non soggetta all'osservanza dei predetti termini in forza della dispensa validamente pattuita nelle ripetute fideiussioni; e quindi, nel respingere la opposizione proposta dai fideiussori avverso il decreto ingiuntivo n. 2324/2018 del Tribunale di Padova, confermare il predetto decreto, accogliendo la domanda di condanna sottesa al ricorso monitorio proposto dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata nei confronti dei sigg.

in forza delle fideiussioni da

pagina 2 di 10



queste prestate in favore della BPPB in data 11.2.2009 e successivo atto integrativo;

c) subordinatamente, dichiarare nulla la sentenza di primo grado, per quanto esposto al paragrafo n. 2 della narrativa che precede, ovvero concedere i termini ex art 183 cpc sesto comma d) rigettare ogni ulteriore domanda ed eccezione proposta dai medesimi opposenti nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2324/2018 del Tribunale di Padova, concedendo in ogni caso i termini ex art 183 cpc sesto comma ovvero rimettendo la causa in primo grado per detti incumbenti e) Condannare parte attrice al pagamento delle spese sia di primo che di secondo grado".

Per gli appellati:

"Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'appello, *contrariis reiectis*,

In via pregiudiziale di rito: procedere in via immediata, ex art. 281 *sexies* c.p.c. trattandosi di questione documentale ed assorbente, a dichiarare inammissibile l'appello, per difetto di legittimazione ad impugnare di Aporti s.r.l., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

Nel merito: rigettarsi per intero le censure sollevate da parte appellante contro l'impugnata sentenza di primo grado, in quanto tutte radicalmente infondate, per le ragioni illustrate in narrativa, con integrale conferma per l'effetto della sentenza impugnata;

In ogni caso: con vittoria integrale di spese e compensi professionali del grado".

Ragioni della decisione

Con atto di citazione notificato il 29.10.2018, T                      Alessandro, T  
Vittorino e D                      Giuseppe proponevano opposizione avverso il  
decreto ingiuntivo n. 2324/2018, provvisoriamente esecutivo, con il quale il  
Tribunale di Padova ingiungeva loro – in qualità di garanti giusta fideiussioni  
omnibus prestate a garanzia delle obbligazioni contratte dal Gruppo                      srl  
in data 11.2.2009 sino alla concorrenza della somma di € 200.000,00, elevata ad  
euro 300.000,00 con successivo atto integrativo del 19.10.2009 - di pagare a



Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc.Coop per azioni la somma di € 132.526,10, oltre interessi e spese, quale credito vantato dalla Banca:

- € 77.158,09 per insoluto di prestito chirografario di originari € 100.000,00 del 02.03.2009 oltre interessi convenzionali a far data dal 05.03.2015 al soddisfo e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente;

- € 42.835,54 per insoluto di prestito chirografario di originari € 48.000,00 del 19 ottobre 2009 oltre interessi convenzionali a far data dal 05.03.2013 al soddisfo e comunque gli interessi nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente;

- € 12.532,47 per scoperta del c/c 01/218/646/6 acceso presso la filiale di Padova oltre interessi a far data dal 05.03.2013 al soddisfo al tasso del 12,625% e comunque gli interessi nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente.

A sostegno dell'opposizione deducevano: la nullità per violazione della normativa antitrust delle fideiussioni e conseguente applicabilità dell'art 1957 c.c., con decadenza della Banca dalla garanzia per non aver agito nei confronti della debitrice principale nel termine semestrale previsto da detta disposizione; la decadenza ex art 1957 c.c. per nullità della clausola vessatoria di cui all'art 6 del contratto di fideiussione; l'usurarietà del tasso applicato al conto corrente.

Si costituiva la Banca deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle pretese degli opposenti.

Sospesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa era istruita solo documentalmente ed era decisa con sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc n. 202/2019, con la quale il decreto ingiuntivo era revocato e la Banca era condannata alla rifusione delle spese processuali in favore degli opposenti.

Osservava il primo giudice che avendo i fideiussori fatto valere la nullità della



fideiussione in via di eccezione sussisteva la competenza del Tribunale a decidere. Riteneva che spettasse al cliente allegare la copia del contratto di fideiussione e il provvedimento della Banca d'Italia reso nel 2005; mentre era onere della Banca dimostrare che il contratto di fideiussione non avesse i requisiti censurati nel 2005; in difetto si poteva ritenere che la Banca avesse continuato a fare applicazione di una serie di pattuizioni frutto di una intesa anticoncorrenziale e ciò anche per le fideiussioni in esame (che non potevano essere qualificate come contratto autonomo di garanzia). La denunciata nullità però travolgeva le sole clausole oggetto della censura di Bankitalia in funzione di autorità *antitrust*, tra le quali la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e in causa non risultava che la Banca si fosse attivata verso la debitrice principale entro i sei mesi dalla scadenza del debito.

Avverso detta sentenza A srl - che si dichiarava legittimata all'impugnazione quale cessionaria, giusta contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in "blocco" ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art 58 del TUB ( il "Contratto di Cessione"), stipulato in data 15.11.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 140 del 1° dicembre 2018 - interponeva appello con atto di citazione notificato in data 28.2.2019 sulla base dei seguenti motivi:

I-il primo giudice ha presunto la sussistenza di una intesa anticoncorrenziale, malamente interpretando anche il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 che non ha accertato né dichiarato la nullità di alcuna intesa anticoncorrenziale, bensì il contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 dell'uso uniforme - non già occasionale e neppure allegato dagli opposenti -

pagina 5 di 10



dello schema negoziale di cui agli articoli 2, 6 e 8 predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie;

2-in via subordinata, la sentenza di primo grado è nulla, per aver considerato non assolto l'onere probatorio della Banca in merito all'interruzione del nesso di causalità e comunque per aver ritenuto la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale senza aver concesso alla Banca i richiesti termini per il deposito della memorie ex art 183 cpc sesto comma.

Si costituivano gli appellati, che eccepivano l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva in capo ad A s.r.l., non risultando la stessa cessionaria del credito oggetto della presente controversia. Nel merito contestavano la fondatezza dell'impugnazione.

All'udienza del 18.7.2019 l'appellante chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc.Coop per azioni, che era respinta con fissazione dell'odierna udienza per la discussione della causa ex art. 281 sexies cpc, previa precisazione delle conclusioni.

\* \* \* \* \*

L'appello va rigettato in quanto proposto da soggetto non titolare del credito fatto valere in giudizio.

A srl ha promosso il presente procedimento d'appello predicandosi cessionaria del credito oggetto di causa, in quanto compreso, a suo dire, tra quelli cedute in blocco da Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. giusta contratto stipulato in data 15.11.2018 ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art 58 del TUB, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 140 del 1° dicembre 2018.



Osserva però questa Corte che nell'avviso di cessione di crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale si legge che i crediti oggetto di cessione risultano essere "crediti di cui il cedente sia titolare e derivanti da finanziamenti concessi sotto varie forme tecniche aventi tutte le seguenti caratteristiche:

"(i)crediti i cui accordi da cui originano sono regolati dalla legge italiana e denominati in euro;

(ii)crediti classificati "in sofferenza" in base alla normativa regolamentare italiana;

(iii)crediti i cui debitori non hanno diritto ad ottenere ulteriori erogazioni ai sensi dei relativi accordi di finanziamento;

(iv) crediti in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine (anche come conseguenza della risoluzione del relativo accordo o del recesso dallo stesso);

(v) crediti in relazione ai quali la relativa causa passiva instaurata dal debitore si sia conclusa con un provvedimento di condanna comportante l'esborso di qualunque somma di denaro al relativo debitore;

tutti ricompresi nella lista identificativa degli NDG dei relativi debitori depositata presso lo Studio Associato ...in una data compresa tra il 12 novembre 2018 e il 16 novembre 2018".

Alla luce del chiaro tenore letterale del surriportato avviso deve affermarsi che oggetto di cessione sono i crediti da finanziamenti concessi sotto varie forme tecniche che abbiano contestualmente tutte le caratteristiche di cui ai punti da i) a v).

Ciò invero si evince in primo luogo dal testo dell'avviso laddove viene utilizzata l'espressione "aventi tutte le caratteristiche di seguito specificate" e "tutte" non può che significare che ciascuna delle caratteristiche elencate devono essere congiuntamente presenti nel credito ceduto.



Ma vi sono anche ragioni logiche che non consentono diversa soluzione. Si consideri, invero, che se dette caratteristiche dovessero essere presenti anche disgiuntamente, l'elenco stesso verrebbe privato di significato e non avrebbe ragione d'essere, se solo si tenga presente che, per esempio, la caratteristica sub i) è di tale ampiezza da rendere inutili o quasi inutili le ulteriori indicazioni.

Ciò posto, rileva questa Corte che il credito vantato da Banca Popolare di Puglia e Basilicata nei confronti di Gruppo srl e dei suoi fideiussori, odierni appellati, difetta – come osservato dagli appellati – quanto meno di una caratteristica, vale a dire quella del punto (v) (*«crediti in relazione ai quali la relativa causa passiva instaurata dal debitore si sia conclusa con un provvedimento di condanna comportante l'esborso di qualunque somma di denaro al relativo debitore»*). Invero non si è in presenza di un credito relativo a *«causa passiva instaurata dal debitore»*.

Invero il presente giudizio, pur essendo stato instaurato dai fideiussori in opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere qualificato come causa passiva promossa dal debitore, atteso che pacificamente nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente è parte attrice solo formalmente, mentre mantiene la veste di convenuto sostanziale, in quanto egli agisce in risposta all'iniziativa giudiziaria radicata dalla Banca. Quest'ultima è, invece, attrice in senso sostanziale.

Inoltre neppure si è in presenza di un credito per cui la causa *«si sia conclusa con un provvedimento di condanna comportante l'esborso di qualunque somma di denaro al relativo debitore»*, tale non potendosi ritenere la condanna alle spese processuali che, invero, non riguarda "il credito", ma è statuizione accessoria.

Da ultimo ritiene questa Corte che a comprovare la titolarità del credito in capo ad A non valga la dichiarazione di data 18.7.2019 proveniente dall'avv.





, nella qualità di dirigente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, evidentemente predisposta al fine di contestare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati. Trattasi invero di dichiarazione che non vale a superare il tenore dell'avviso di cessione. Tanto più che per sostenere la propria tesi A i ben avrebbe potuto dimettere, quanto meno in estratto, la "lista identificativa degli NDG dei relativi debitori depositata presso lo Studio Associato " cui fa riferimento l'avviso di cessione dei crediti e che avrebbe potuto dissipare ogni dubbio circa la titolarità del credito. Tale "lista" non risulta però essere stata prodotta in giudizio.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37/2018 pubblicato nella G.U. del 26/04/2018 n. 96, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.

#### P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 202/2019 del 29/01/2019 del Tribunale di Padova;
- 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquidano in € 6.000,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A..


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.



Venezia, 31 ottobre 2019

Il Consigliere Estensore


Dott.ssa Rita Rigoni




Il Presidente


Dott. Guido Sartoro



CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
31 OTT 2019  


IL CANCELLIERE  
Roberto SIMONELLI  


DATA AVVISO  
TELEMATICO  
31-10-19

IL CANCELLIERE  
Roberto SIMONELLI  


"Obbligo del pagamento dell'importo di € 1.139,50, a titolo di contributo unificato, esecutivo dal 31/10/19, data della comunicazione telematica del provvedimento".

Venezia, 31-10-19



IL CANCELLIERE  
Roberto SIMONELLI  